



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: **3265/V/AGT**

Rif.:

Allegati:

Roma, 30 giugno 2003

**Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane**

Agli Uffici Tecnici di Finanza

**Alle Direzioni Circostrizionali dell’Agenzia
delle Dogane**

**Agli Uffici delle Dogane di
AREZZO – BIELLA - TRAPANI
REGGIO EMILIA – SASSARI
PORTO EMPEDOCLE – VERCELLI**

e per conoscenza:

**Al Dipartimento per le politiche fiscali
ROMA**

**Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA**

**Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE**

**All’Area affari giuridici e contenzioso
SEDE**

**All’Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise – laboratori chimici
SEDE**

**Al Ministero delle Attività Produttive
ROMA**

**All’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
Via Cavour, 5
20121 MILANO
(fax 02/29014219)**

**Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze
Ufficio Registro Automezzi
SAN MARINO
(fax 0549/887115)**

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

**Ai Commissari del Governo
presso le Regioni**

**Alle Province Autonome di
TRENTO
BOLZANO**

**All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
(fax 06/6873547)**

**All'U.P.I. - Unione Province
Italiane
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA
(fax 06/6873720)**

**Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia
ROMA
(fax 5923713)**

**All'ENI
P.le E. Mattei, 1
ROMA
(fax 06/59825995)**

**All'ENEL s.p.a.
V.le Regina Margherita, 137
ROMA
(fax 06/85095892)**

**All'Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
ROMA
(fax 06/59602925)**

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
ROMA
(fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
(fax 06/5919633)

Al Consorzio Italiano g.p.l.
autotrazione
Via IV Novembre, 7
CASALECCHIO di
RENO (BO)
(fax 051/254440)

Al Comitato Tecnico
Professionale G.P.L.
Via Larga, 8
MILANO
(fax 02/874653)

Alla Federazione Nazionale
Imprese Pubbliche Gas,
Acqua e Varie
Via Cavour, 179
ROMA
(fax 06/47865625)

All'Associazione Nazionale
Industriali del Gas
Via Torlonia, 15
00161 ROMA
(fax 06/4402145)

All'Assometano
Via Giorgione, 2
REGGIO EMILIA
(fax 0522/439862)

Alla Federmetano
Via Albarelli, 1
BOLOGNA
(fax 051/401317)

All'Associazione Nazionale
Industriali Privati Gas
Via Forlanini, 17
MILANO
(fax 02/733342)

Alla Confcommercio
P.zza G. Belli, 2
00153 ROMA
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti
Via Farini, 5
ROMA
(fax 06/4746556)

Alla Associazione Nazionale
Società per Azioni
Piazza Venezia, 11
ROMA
(fax 06/6790487)

Alla FE.GI.CA
Via U. Partini, 6
00159 ROMA
(fax 06/43562910)

Alla FAIB
Via Nazionale, 60
00184 ROMA
(fax 06/4746556)

Alla Confederazione Italiana
Agricoltori
Via M. Fortuny, 20
ROMA
(fax 06/3204761)

Alla Confederazione Nazionale

**Coltivatori Diretti
Area Azione Economica
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
(fax n. 06/4743122)**

**Alla Confederazione Nazionale
Artigianato
Via Guattani, 13
00161 ROMA
(fax n. 06/44249511)**

**Alla Confederazione Generale
dell' Agricoltura Italiana
Direzione Servizi Economici
Corso Emanuele
Filiberto 101
00185 ROMA
(fax 06/68801051)**

**All'Unione Nazionale Costruttori
Macchine Agricole
UNACOMA
Via L. Spallanzani, 22
00161 ROMA
(fax 06/4402722)**

**All'Unione Nazionale Imprese
di Meccanizzazione Agricola
UNIMA
Via Savoia, 82 00198 ROMA
(fax 06/8549596)**

OGGETTO: *Regimi fiscali in materia di accise da applicare a partire dal 1° luglio 2003.*

Di seguito a quanto comunicato con nota n.3710/V del 24 dicembre 2002, si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2003 cessano di avere efficacia talune disposizioni contenute all'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003) relative a materie di competenza di questa Agenzia.

Pertanto, non essendo intervenuti provvedimenti di proroga, a decorrere dalla predetta data del 1° luglio c.a.:

1) cessano di essere applicate le specifiche aliquote di accisa fissate dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, più volte prorogate, per le **emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua** contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche se autoprodotte.

Conseguentemente, le suddette emulsioni saranno sottoposte a tassazione con riferimento alla sola componente petrolifera dell'emulsione medesima ed all'aliquota di accisa relativa al prodotto petrolifero presente.

2) non trova più applicazione l'agevolazione riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, e consistente nella riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa **sul gas metano per combustione per usi industriali, in presenza di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.**

Conseguentemente anche ai predetti impieghi torna ad essere applicata l'aliquota prevista per gli usi industriali pari a euro 0,012498 al mc. e di detta aliquota dovranno tener conto i soggetti obbligati (società erogatrici del gas) all'atto della fatturazione dei consumi successivi al 30 giugno 2003, nonché all'atto dei versamenti degli acconti mensili e del saldo relativo all'anno 2003.

3) **viene meno l'incremento** della riduzione minima di prezzo stabilita dall'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pari ad euro 0,0258 per litro di **gasolio** e ad euro 0,0258 per chilogrammo di **g.p.l.**, utilizzati **come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese**

Conseguentemente nei territori sopramenzionati continuerà ad essere applicata da parte dei fornitori dei prodotti, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 30 settembre 1999, n.361 ed alle determinazioni direttoriali 23 gennaio 2001 e 3 aprile 2002, la sola riduzione di prezzo di lire 200 al litro, pari ad euro 0,103, per il gasolio e lire 258 al kg., pari ad euro 0,133, per il g.p.l..

Della misura dello sconto dovranno tener conto gli uffici all'atto dell'esame delle istanze di rimborso afferenti forniture dei combustibili per riscaldamento nelle zone sopraindicate successive al 30 giugno 2003.

4) **cessa di essere applicato l'aumento di 0,0155 euro** dello sconto previsto per ogni **chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica**, originariamente stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

Conseguentemente il predetto beneficio, la cui gestione è demandata dall'articolo 4 del D.L. 30 settembre 2000, n.268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n.354, all'Agenzia delle entrate, tornerà ad essere applicato nella misura originaria.

5) cessano di trovare applicazione le particolari **aliquote di accisa sul gas metano impiegato per combustione per usi civili** per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, **utilizzato nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento).**

Conseguentemente fino al 31 dicembre 2003 troveranno applicazione anche nei suddetti territori le aliquote fissate per il Centro-Nord dal decreto ministeriale 28 gennaio 2003 (vedasi al riguardo comunicato n. 490 del 6 febbraio 2003) e di dette aliquote dovranno tener conto i soggetti obbligati (società erogatrici del gas) all'atto della fatturazione dei consumi successivi al 30 giugno 2003, nonché all'atto dei versamenti degli acconti mensili e del saldo relativo all'anno 2003.

Gli uffici doganali competenti dovranno tener conto delle modifiche intervenute sia all'atto del controllo dei versamenti d'imposta, anche in acconto, che del controllo delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti obbligati.

*Il Direttore dell'Area centrale
Dr. A. Tarascio*